



COMUNE DI MONZA
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, EX ART. 182 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA, AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA (D. LGS. 30/04/1992, N. 285 E S.M.I.), E DISPOSITIVI DI MICROMOBILITÀ E RELATIVA CUSTODIA PER UN PERIODO DI 24 MESI, CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI - C.I.G. BC49D2398E

Denominazione: Comune di Monza - Servizio Centrale Unica Acquisti - C.U.A -			
Indirizzo: Piazza Trento e Trieste			
Città: Monza	Codice NUTS: ITC4D	Codice Postale: 20900	Paese: Italia
Persona di contatto:		Tel: 03923721	
E-mail: appalti@comune.monza.it		Indirizzo Internet (URL:) www.comune.monza.it www.ariaspa.it	
Posta Elettronica Certificata PEC: monza@pec.comune.monza.it			

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:

Data 10/08/2026 Ora locale 12:00:00

L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL www.ariaspa.it

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: Data 11/08/2026 Ora locale 10:00

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 1115 del 17/06/2026, esecutiva in data 26/06/2026, questa Amministrazione ha stabilito di indire procedura di gara l’affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata di veicoli e dispositivi di micromobilità e relativa custodia per un periodo di 24 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

La presente concessione sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 185, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., utilizzando il criterio del miglior prezzo espresso in termini di maggior rialzo percentuale sul canone concessorio da corrispondere all’Amministrazione comunale, posto a base d’asta.

Ai sensi degli articoli 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la presente procedura è interamente svolta tramite la PAD - Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (provvedimento AGID n. 137/2023) gestita dall’”Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA SpA” di Regione Lombardia, denominata “SINTEL” (secondo la L. R. n. 33/2007 e s.m.i.), accessibile attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it iscritta al Registro Piattaforme certificate presso A.N.A.C..

La durata del procedimento prevista è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Monza - codice NUTS ITC4D

Concessione inserita nella programmazione acquisti beni e servizi del 2025-2026-2027

CUI S02030880153202600032

U
COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0134910/2026 del 06/07/2026
Class.: 9.4 «SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO»
Firmatario: FERDINANDO IENGO, LUCA PONTIGGIA

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il dott. Ferdinando Iengo, titolare di E.Q., Responsabile del Servizio Amministrativo - Settore Polizia Locale, Protezione Civile.

1. PIATTAFORMA APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA

1.1 LA PIATTAFORMA DIGITALE DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

-difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

-utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente bando/disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente Concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*", che costituisce parte integrante del presente bando/disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando/disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel (www.ariaspa.it).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese SPID o CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) o CNS o nome utente e password, oppure attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement - Strumenti di supporto: "Guide per le Imprese" e "F.A.Q. per le Imprese".

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando/Disciplinare di gara;
- b) Modelli di partecipazione alla gara;
- c) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- d) Capitolato speciale di concessione;
- e) relazione generale illustrativa;
- f) Allegato A): tariffe dei servizi
- g) Codice Etico;
- h) Informativa Privacy;
- i) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa *"Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel"*.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo dell'Ente Concedente al seguente link:

- www.comune.monza.it - percorso: Bandi di gara - Servizi - selezionare oggetto della presente gara, in cui risulta disponibile la seguente documentazione: bando/disciplinare e decisione a contrarre, data delle sedute pubbliche di gara, elenco offerenti ed esito gara.
- sulla piattaforma telematica di e-procurement, Sintel sito www.ariaspa.it piattaforma sulla quale si svolge la procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti **entro e non oltre il 03/08/2026** esclusivamente attraverso la funzionalità di Sintel di Regione Lombardia *"Comunicazione procedura"* (non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il suddetto termine). Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle suddette richieste ed eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Ente Concedente e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili mediante la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura", disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le suddette comunicazioni sono effettuate tramite la piattaforma Sintel che utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Ente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) c) d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all' ente concedente ; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO, VALORE DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione forzata di veicoli e dispositivi di micromobilità e relativa custodia per un periodo di 24 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi (vedasi art. 1 del Capitolato Speciale di Concessione).

Il valore della concessione, stimato ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per 24 mesi ed eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi è di € 179.152,60 (I.V.A. esclusa), di cui 15.070,00 € per costi della manodopera, risulta così suddiviso:

- € 81.433,00 (I.V.A. esclusa), relativo al valore della concessione per l'esecuzione del servizio in oggetto per un periodo di 24 mesi, di cui € 7.535,00 per costi della manodopera scorporati dall'importo;

- € 81.433,00 (I.V.A. esclusa), relativo al valore della concessione per l'eventuale opzione di rinnovo del servizio in oggetto per un periodo di 24 mesi, di cui € 7.535,00 per costi della manodopera scorporati dall'importo;
- € 16.286,00 (I.V.A. esclusa) per il c.d. quinto d'obbligo ex art. 120, c.9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di cui € 1.507,00 per costi della manodopera scorporati dall'importo.

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, c. 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione di rischi (D.U.V.R.I.).

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, il valore della concessione comprende i costi della manodopera che l'Ente Concedente ha stimato in € 15.070,00 calcolati sulla base del C.C.N.L. "Soccorso stradale", codice C.N.E.L. IC 82, seppur con facoltà per l'operatore economico di indicarne uno differente che garantisca l'equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti, così come stabilito dal comma 3 della stessa fonte di regolazione.

La normativa vigente consente che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto scelto sia connesso e compatibile con l'effettiva attività da espletare.

A fronte dell'affidamento del servizio in oggetto, il concessionario riconoscerà al Comune di Monza il canone biennale offerto in sede di gara.

La base di asta, soggetta a rialzo, è pari ad euro 2.000,00 (oltre I.V.A.) ed è il canone biennale, che dovrà essere corrisposto al Comune di Monza. Il rialzo minimo ammesso è del 10,00%. Non sono, pertanto, ammesse offerte inferiori al suddetto rialzo minimo. Non sono ammesse offerte al ribasso.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offriranno un importo inferiore all'importo posto a base di gara.

Il servizio non comporta nessun onere economico a carico del Comune di Monza ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel "*diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*".

La concessione non è suddivisa in lotti per soddisfare l'esigenza di omogeneità operativa e quella relativa all'ottenimento di una massimizzazione di efficacia così meglio perseguibili mediante la gestione unitaria delle prestazioni in ragione della specificità delle attività richieste, della complessità e della natura stessa del servizio *de quo*.

3.2 DURATA

La durata della concessione, ai sensi dell'art. 354, c. 1 del Regolamento di attuazione del C.d.S., è stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto, o del verbale di avvio servizio, se avviene in pendenza della stipula, rinnovabile di ulteriori 24 mesi in forma espressa su decisione dell'Amministrazione Comunale, salvo che il Concessionario non comunichi almeno sei mesi prima della scadenza della concessione l'indisponibilità al rinnovo.

Alla scadenza del termine contrattuale, il Concessionario è tenuto ad assicurare la piena continuità del servizio e la regolare gestione delle attività nelle more della conclusione dell'*iter* di affidamento della nuova gara.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento formale di stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D. Lgs. 36/23 e s.m.i..

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. "*la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1*".

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con

applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: F.V.O.E. 2.0) (provvedimento A.N.A.C. n. 262 del 20/6/2023) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il F.V.O.E., nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all' Ente Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all' Ente Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l' Ente Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre all'Ente Concedente di un precedente contratto di concessione la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0)

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Ente Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Ente Concedente tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) (qualora ricorra l'ipotesi) per le società Cooperative, l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico

risulta coerente con l'oggetto della presente gara, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

c) (qualora ricorra l'ipotesi) per le ONLUS l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della presente gara, e i nominativi dei legali rappresentanti dell'ente;

d) possesso dei requisiti previsti dall'art. 354, comma 1, lettere da a) a g), del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., ove compatibili con la normativa nazionale ed europea vigente/sopravvenuta;

I presenti requisiti dovranno essere dichiarati nel Modello **"RimozioneForzata_Dichiarazioni"**.

Per la comprova del requisito l'Ente Concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel modello **"RimozioneForzata_Dichiarazioni"** andrà indicato il nominativo del titolare effettivo, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Viene richiesto:

- dichiarazione di possedere o di impegnarsi ad avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione ed entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione, a qualsiasi titolo (proprietà, comodato, locazione ecc.) di un parco veicoli costituito da almeno tre veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 del suddetto D.P.R. 16-12-1992 n. 495, (di cui almeno uno idoneo anche alla rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate) denominati appunto "autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale" con le loro caratteristiche costruttive e funzionali stabiliti all'appendice IV al titolo I del medesimo D.P.R. Di tali veicoli il Concessionario dovrà esibire, prima dell'inizio del servizio, su richiesta del Comando di Polizia Locale di Monza, copia conforme delle carte di circolazione dei veicoli da utilizzarsi per il servizio in parola e presentare dettagliato elenco degli stessi. (art. 8 C.S.C.)

-dichiarazione di possedere o di impegnarsi ad avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione ed entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione, a qualsiasi titolo (proprietà, comodato, locazione ecc.) di una depositaria, collocata in un raggio di 15 km dalla sede del Comune di Monza, di cui verrà depositata presso il Comando di Polizia Locale idonea planimetria in scala 1:100. La depositaria dovrà essere dotata delle misure di sicurezza/antincendio (C.P.I.) previste dalla normativa vigente nonché delimitata da muro o altro tipo di recinzione. In tale depositaria dovranno poter essere depositati e custoditi contemporaneamente almeno 30 autoveicoli rimossi. La depositaria dovrà essere dotata di una linea telefonica, computer e connessione a internet per l'utilizzazione dell'applicativo in uso alla Polizia Locale. Dovrà essere assicurata all'utenza la possibilità di effettuare il pagamento dell'importo dovuto anche con Bancomat e Carta di credito e organizzata in modo che sia rilasciata immediatamente all'utente ogni documentazione relativa al servizio erogato, in osservanza di qualsiasi previsione contrattuale o legislativa.

- disponibilità di adeguato personale per l'esecuzione del servizio (art. 16 del capitolato).

I presenti requisiti vanno dichiarati utilizzando il modello **"RimozioneForzata_REQ_TECN"**.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale (punto 6.3)

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell' Ente Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera

di commercio (punto 6.1 lett. a).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l' Ente Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento;
- d) sottoscrivere il Codice Etico.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell' Ente Concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Ente Concedente procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBCONCESSIONE

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere alla subconcessione, ai sensi dell'art.188 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., deve rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione indicando la tipologia di servizio riservando almeno il 20% delle prestazioni oggetto di subconcessione alle piccole e medie imprese, in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subconcedere alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nella parte II sezione D) del modello DGUE e nel modello Dichiarazioni, la tipologia di servizio che intende subconcedere. In caso di mancata indicazione delle parti, la subconcessione è vietata.

9.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subconcessione.

L'operatore economico, che adotta un CCNL diverso da quello indicato, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione di cui al successivo punto 17. **L'equivalenza NON potrà essere dimostrata garantendo trattamenti *ad personam* o correttivi individuali.**

In conformità all'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 1, c. 1, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (**aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti**), ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.i., producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda (nella busta amministrativa), copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel precedente capoverso, **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, sono tenuti a consegnare all'Ente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(Solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta), dichiarazione del concorrente, A PENA D'ESCLUSIONE, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta non ha omesso di produrre all'ente committente, relativamente ad un precedente contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice dei contratti (art. 1, c. 6, ultimo capoverso Allegato II.3).

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici di cui al precedente capoverso sono, altresì, tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, all'Ente la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'All. II.3 al Codice dei contratti gli operatori economici si impegnano ad assicurare, in caso di aggiudicazione della concessione, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari ad **euro 17.915,26** corrispondente al 1% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Si richiama l'art. 53, comma 4-bis, del D.Lgs. 36/23 che dispone che sull'importo della garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT 44F050342040800000007011 Banco BPM S.p.A. - Piazza Carducci 6, Monza.

La fideiussione può essere rilasciata:

-da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

-da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Ente Concedente);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Ente Concedente.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Ente Concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Al fine della presentazione delle offerte, non è richiesto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 524 del 22 dicembre 2025 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Se l'operatore non allega la ricevuta di pagamento ai documenti di gara, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'Ente concedente accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente Concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente Concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando/disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05 e s.m.i.

L'OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00:00 DEL GIORNO 10/08/2026 A PENA DI IRRICEVIBILITÀ. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per ciascun requisito dell'offerta: requisito busta amministrativa e requisito busta economica. La PAD accetta esclusivamente files con i seguenti formati pdf, p7m, zip, file word ed excel.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una “busta telematica” contenente la “documentazione amministrativa”;
- una “busta telematica” contenente la “offerta economica” (“RimozioneForzata_Mod.Offerta”).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Ente Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Ente Concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si precisa che l'offerta viene inviata all' Ente Concedente solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta” di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dall' Ente Concedente e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che

tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall' Ente Concedente, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale SINTEL all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo A.N.A.C. anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e s.m.i. e per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo

rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l' Ente Concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l' Ente Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L' Ente Concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., saranno inviate tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura" e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA)

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SINTEL la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (*modello "RimozioneForzata_Istanza"*) ed eventuale procura;
- 2) modello "*RimozioneForzata_Dichiarazioni*";
- 3) Modello "*RimozioneForzata_REQ_TECN*";
- 4) D.G.U.E.;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 9) Codice etico debitamente sottoscritto digitalmente.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA E MODELLO DICHIARAZIONI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “*Rimozione_Forzata_Istanza*” che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda INAIL e/o altri Enti di Iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il C.C.N.L. applicato.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente, inoltre, nel modello “*RimozioneForzata_Istanza*” dovrà:

- autorizzare l’invio delle comunicazioni tramite la piattaforma Sintel e tramite PEC;
- autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’ Ente Concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’ Ente Concedente a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Codice;
- attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, che i dati personali, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “*RimozioneForzata_Mod_Dichiarazioni*” e DGUE

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all' Ente Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l' Ente Concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

MODELLO DICHIARAZIONI

Nella modello "*RimozioneForzata_Dichiarazioni*" il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 94, c.6 e 95, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- il numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 94, c. 5, lett. b del Codice);

- di impegnarsi a quanto prescritto dall'art. 102 del Codice dei Contratti;

- (solo per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti): di aver allegato alla documentazione amministrativa copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'art. 46, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere

regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 1, c. 1, Allegato II.3);

- (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta), di impegnarsi a consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, all'Ente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pre-pensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (art. 1, comma 2, Allegato II.3);

- (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta), A PENA D'ESCLUSIONE, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta non ha ommesso di produrre all'ente committente, relativamente ad un precedente contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice dei contratti (art. 1, comma 6, ultimo capoverso Allegato II.3);

- (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta) di impegnarsi a consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, all'Ente la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 1, comma 3, Allegato II.3);

- di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione della concessione, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata o in più forme associate o in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);

o, in alternativa

- di partecipare in più di una forma, (in tale caso indicarle nel modello dichiarazioni) inserendo idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- (per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice) per quali consorziati il consorzio concorre - se intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate;

- (per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice) per quali consorziati il consorzio concorre;

- (quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c)) in sede di offerta indica le consorziate per le quali concorre;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall' Ente Concedente (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - siti tematici - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il Codice Etico allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- di aver preso visione all'indirizzo www.comune.monza.it del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Monza (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - siti tematici - amministrazione trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione);

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare all'Ente Concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'art. 24 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e al Regolamento UE 679/2016 ai fini della verifica da parte dell'Ente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo;

- di essere consapevole che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente all'Ente di disporre l'affidamento, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario, come prescritto dalla normativa in materia;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'Ente Concedente mette a disposizione dell'operatore economico la DGUE Request in formato xml.

Per generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dell'Ente Concedente in documentazione di gara, l'operatore deve accedere alla piattaforma SINTEL, entrare in PROCEDURE e cliccare sul tasto "Compila DGUE".

Una volta generato il file xml DGUE Response scaricare la versione .pdf, firmarla digitalmente e caricarla in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

In alternativa l'operatore economico potrà compilare e allegare nella busta amministrativa il "modello DGUE" pubblicato dall'Ente Concedente nella documentazione di gara.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 95, c. 2 del Codice, i concorrenti hanno l'obbligo di dichiarare anche LE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE O DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il DGUE, il modello dichiarazioni, il codice etico sottoscritti dall'Ausiliaria.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente (**Modello RimozioneForzata_RTI**) attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica.

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. nel campo "offerta economica", il concorrente dovrà indicare **la percentuale di rialzo** sull'importo a base dell'affidamento che è pari ad **€ 2.000,00 (I.V.A. esclusa) con un rialzo minimo ammesso del 10,00%**;

2. nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico”, l'operatore economico dovrà indicare i propri costi della sicurezza;
3. nel campo “di cui costi del personale” il concorrente dovrà indicare (zero) e **dovranno essere indicati** nel modello “**RimozioneForzata_Mod_Offerta**”;
4. nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze” gli oneri della sicurezza indicati dall'Ente Concedente per la presente gara (**pari a zero**).

L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ REDIGERE E ALLEGARE NELLA BUSTA ECONOMICA:

il modello “*RimozioneForzata_Mod_Offerta*”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, in cui devono essere indicati:

- a) **la percentuale di rialzo del canone biennale posto a base di gara pari ad € 2.000,00 (I.V.A. esclusa) con un rialzo minimo ammesso del 10,00%. Non sono, pertanto, ammesse offerte inferiori al suddetto rialzo minimo. Non sono ammesse offerte al ribasso.**

La mancata produzione e la mancata sottoscrizione del modello “*RimozioneForzata_Mod.OffertaEconomica*”-costituisce cause di esclusione insanabili.

In caso di R.T.I., il modello “*RimozioneForzata_Mod.OffertaEconomica*” deve essere sottoscritto digitalmente, pena la nullità e a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.

- b) i costi interni della sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- c) il dettaglio delle voci e dei costi relativi alla manodopera. Ai sensi dell'art. 41, c. 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente bando/disciplinare sono scorporati dall'importo a base d'asta. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- d) il C.C.N.L. applicato; nel caso in cui il C.C.N.L. sia diverso da quello indicato all'art. 3 del presente bando/disciplinare di gara, il concorrente dovrà dichiarare l'equivalenza delle tutele economico e normative che lo stesso adotterà nei confronti dei propri dipendenti. **L'equivalenza NON potrà essere dimostrata garantendo trattamenti *ad personam* o correttivi individuali.**

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve.

Il suddetto modello “*RimozioneForzata_ModelloOffertaEconomica*” dovrà essere firmato digitalmente e allegato nella busta economica.

LA MANCATA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA NEL MODELLO “RimozioneForzata_ModelloOfferta” E' MOTIVO DI ESCLUSIONE NON SANABILE

Il documento offerta generato da Sintel e il modello offerta economica devono essere sottoscritti digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inseriti, pena la nullità, nella busta telematica contenente l'offerta economica e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

In caso di R.T.I. il documento offerta generato da Sintel e il modello offerta economica devono essere sottoscritti digitalmente, pena la nullità, da tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.

Il concorrente allega, inoltre, al modello “*RimozioneForzata_Mod.Offerta*” le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

In caso di problematiche tecniche che impediscono la corretta gestione della procedura, l'applicazione della formula di calcolo del punteggio dell'offerta economica verrà effettuata fuori Piattaforma (*off line*).

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente concessione sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 185, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., utilizzando il criterio del miglior prezzo espresso in termini di maggior rialzo percentuale sul canone concessorio da corrispondere all'Amministrazione comunale, posto a base d'asta.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il **giorno 11/08/2026 alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD **almeno 1 giorno prima** della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- della sezione offerta economica contenente il modello "RimozioneForzata_Mod_OffertaEconomica".

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta mediante applicativo *TEAMS*.

Per poter partecipare alla videoconferenza, gli operatori economici dovranno fornire mediante la funzionalità di Sintel "comunicazioni della procedura" o mediante mail all'indirizzo appalti@comune.monza.it, il nominativo del referente, la delega e l'indirizzo mail dello stesso al quale l'Ente Concedente potrà inoltrare l'invito di partecipazione.

L' Ente Concedente ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale (art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla congruità dell'offerta e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi primo nella graduatoria provvisoria.

19. VERIFICA CONGRUITA'

L' Ente Concedente procederà alla verifica dell'offerta.

Il R.U.P. procederà alla eventuale verifica dell'anomalia.

Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche ritenute oggetto di chiarimenti.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora sia stata acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna a garantire l'equivalenza delle tutele, avendo indicato nella propria offerta un contratto collettivo differente rispetto a quello dell'Ente Concedente, tale dichiarazione verrà verificata in questa fase con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice (art. 11 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il R.U.P., nella presente procedura impostata secondo la regola dell'inversione procedimentale, procede in relazione al soggetto classificatosi primo nella graduatoria provvisoria a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dall'adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal R.U.P. in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta a rialzo rispetto alla base d'asta pari ad € 2.000,00 (oltre I.V.A.)

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente, congrua e di interesse per l'Ente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Il R.U.P. procede a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati e all'applicazione dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il R.U.P. procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a controllare:

l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Ente Concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

l'attendibilità degli impegni assunti dal concessionario in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Ente Concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva come stabilito nel Capitolato Speciale di Concessione, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell' Ente Concedente, il concessionario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

Al concessionario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto del concessionario può costituire motivo di revoca della concessione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce sub concessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, la nuova concessione avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dagli artt. 6 e 7 del dl n. 187 del 12 novembre 2010, inviando alla scrivente Direzione l'apposito modulo debitamente compilato a tal fine si impegnerà:

a) a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;

b) a comunicare al Comune di Monza gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

c) a prevedere nei contratti che eventualmente saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto della presente concessione, quali ad esempio subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) nei casi di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), l'aggiudicatario dovrà risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Monza che la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, territorialmente competente;

Ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Comune di Monza potrà richiedere alla ditta copia dei contratti di cui alla lettera c); la Ditta si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.

Il contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche, della Società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questo Ente Concedente (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - personale - codice disciplinare personale) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it - amministrazione trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Concedente.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate sul sito internet del Comune di Monza (percorso www.comune.monza.it Aree Tematiche / Diritti e Elezioni / Trasparenza e diritto di accesso) oppure inviando richiesta motivata all'indirizzo PEC del Comune di Monza.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice, utilizzata dall'Ente Concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90. Secondo quanto disposto dal comma 2 della stessa fonte di regolazione, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa PAD, anche le offerte dagli stessi presentate.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Lombardia - Sezione Milano.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, particolari e giudiziari, raccolti per adempiere alle prescrizioni del Codice dei Contratti e nell'espletamento delle attività inerenti al presente affidamento, saranno trattati esclusivamente per rispondere agli obblighi di legge stabiliti dal Codice dei Contratti e per finalità istituzionali, nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Titolare del trattamento è il Comune di Monza.

La Società affidataria acquisirà il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Nel caso in cui il servizio sia erogato tramite piattaforma cloud SaaS, il fornitore dovrà assicurare che tale piattaforma sia qualificata ACN.

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di erogazione del servizio, il fornitore dovrà garantire il rispetto dei principi e delle misure di sicurezza richiesti dalla normativa NIS2 per i soggetti importanti, con particolare riferimento alla gestione del rischio cyber, alla protezione dei dati, alla continuità operativa, alla gestione degli incidenti e alla sicurezza della catena di fornitura.

L'informativa completa sul trattamento dei dati, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it

Il *Data Protection Officer* (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1. Regolamento 679/2016/UE) è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.monza.it

Data invio del bando 06/07/2026

Il R.U.P.
dott. Ferdinando Iengo

per Il Dirigente del Settore
Polizia Locale, Protezione Civile
Il dirigente sostituto
dott. Luca Pontiggia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.